

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 29-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE IZZO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**RAFFAELE IANNUZZI**

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47  
(diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio**  
**il 6 luglio 2012**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 2012**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 6 luglio 2012 il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 502/12 RG DIB – n. 10628/07 RGNR a carico dell'ex senatore Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 16 luglio 2012 e l'ha annunciata in Aula in pari data. Si fa presente, altresì, che il documento in titolo prevale sulla precedente comunicazione inviata dal signor Iannuzzi, relativamente al medesimo procedimento penale, deferita in data 18 febbraio 2011 e annunciata in Aula il 23 febbraio 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 dicembre 2012.

\* \* \*

L'ex senatore Iannuzzi è imputato di diffamazione a mezzo stampa in relazione al contenuto di un articolo pubblicato su «Il Giornale» il 29 luglio 2007 sotto il titolo «Quel l'esperto gestito come un pentito. Ma i pubblici ministeri non si scusano».

Il testo si riferisce alla vicenda processuale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e affronta, in particolare, la posizione del sostituto procuratore di Caltanissetta, Luca Tescaroli, autore della requisitoria per il processo della strage di Capaci. Nell'articolo si afferma, tra l'altro, falsamente secondo l'ac-

cosa, che «Tescaroli è stato così convinto delle sue tesi che si rifiutò di firmare l'archiviazione del procedimento per strage contro Berlusconi e Dell'Utri e lasciò Caltanissetta per tornarsene sul continente».

A seguito dell'eccezione di insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione, l'autorità giudiziaria ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti al Senato.

In data 13 novembre 2012 l'ex senatore Iannuzzi è stato invitato a fornire chiarimenti – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato – mediante l'invio di una memoria scritta. Ad oggi tale memoria non è stata depositata presso la Giunta.

La Giunta, nel corso della seduta, ha respinto la proposta della senatrice Adamo di non concedere l'insindacabilità ed è quindi stato conferito al senatore Izzo l'incarico di riferire all'Aula.

\* \* \*

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulga-

tive all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la figura del politico-giornalista, e più in generale l'attività politica *tout court*», per la quale l'attività di giornalista andrebbe stimata «come parte della più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, de-

porrebbe anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito l'esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica.

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi debbano ritenersi insindacabili ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Izzo, *relatore*

